

Circolari Speciali

RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE

RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE

Art. 2, cc. 134-138 L. 23.12.2015, n. 208 - Circ. Ag. Entrate 22.04.2016, n. 13/E

Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al D. Lgs. 218/1997, i contribuenti che, nei **36 mesi antecedenti al 15.10.2015**, sono **decaduti dal beneficio della rateazione**, sono **riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso**, limitatamente al versamento delle **imposte dirette**, a condizione che **entro il 31.05.2016** riprendano il versamento della prima delle rate scadute. Il contribuente interessato, nei 10 giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla **sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché rateizzati**. L'ufficio ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione; inoltre, verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.

Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, così come ricalcolato. Il debitore **decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga**.

SCHEMA DI SINTESI

<p>BENEFICIO</p>	<p>⇒ • Ai contribuenti decaduti dalla rateazione delle somme dovute a seguito di: .. definizione dell'accertamento; .. rinuncia all'impugnazione; è riconosciuta la possibilità di essere riammessi alla rateazione.</p> <p>⇒ La rateazione non è concessa in presenza di una segnalazione per inadempimento del contribuente al pagamento di somme iscritte a ruolo di importo pari o superiore a €10.000 (art. 48-bis D.P.R. 602/1973), limitatamente agli importi oggetto della stessa.</p>	<p>⇒ A condizione che entro il 31.05.2016 sia versata la prima delle rate scadute.</p>
<p>AMBITO SOGGETTIVO</p>	<p>⇒ • Possono essere riammessi in rateazione i contribuenti che: .. hanno definito le somme dovute mediante un atto di adesione all'accertamento (art. 7 D.Lgs. 218/1997), un processo verbale di constatazione (art. 5-bis D.Lgs. 218/1997) oppure un invito a comparire (art. 5, c. 1-bis2 D.Lgs. 218/1997), oppure hanno prestato acquiescenza all'accertamento (art. 15 D.Lgs. 218/1997); .. hanno optato per il pagamento in forma rateale; .. sono decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il versamento della 1^a rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento.</p> <p>⇒ La riammissione alla rateazione non è applicabile anche agli altri istituti deflattivi del contenzioso (conciliazione e accordi di mediazione).</p>	<p>⇒ La decadenza si è verificata a causa del mancato integrale versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.</p>
<p>AMBITO OGGETTIVO</p>	<p>⇒ • La decadenza dalla rateazione si deve essere verificata nei 36 mesi antecedenti al 15.10.2015 (tra il 15.10.2012 e il 15.10.2015). • Le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza devono essere dovute a titolo di imposte dirette (Irpef, Ires, addizionali e Irap).</p> <p>⇒ Le somme dovute per imposte diverse da quelle dirette, come ad esempio l'IVA, resteranno estranee al beneficio della riammissione e permarranno gli effetti della decadenza verificatesi, ancorché siano contemplate, in ipotesi, nel medesimo atto di adesione.</p>	
<p>EFFETTI</p>	<p>⇒ A seguito della trasmissione della quietanza non possono essere avviate nuove azioni esecutive.</p> <p>⇒ Solo a seguito della verifica dell'integrale pagamento di tutte le rate residue del nuovo piano di rateazione l'Ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi.</p> <p>⇒ Decadenza definitiva</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive previste dal nuovo piano di rateazione comporta la definitiva decadenza dal beneficio della rateazione. • In tal caso, dopo aver determinato gli importi residui ancora dovuti e la relativa sanzione aggiuntiva, l'Ufficio provvede allo sgravio parziale dei carichi iscritti a ruolo nella misura eccedente gli importi dovuti a seguito della nuova decadenza, nonché alla revoca della sospensione al fine di consentirne la ripresa della riscossione coattiva. 	

PROCEDIMENTO PER LA RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE

VERSAMENTO DELLA PRIMA DELLE RATE SCADUTE DEL PRECEDENTE PIANO

- I contribuenti interessati possono essere riammessi alla rateazione a condizione che, **entro il 31.05.2016**, riprendano il versamento della prima delle rate scadute.

La “prima delle rate scadute” è la rata dell’originario piano di rateazione il cui omesso/carente versamento ha determinato la decadenza dalla rateazione. Più precisamente, **si tratta di quella rata, diversa dalla prima**, per la quale non risulta effettuato il versamento alla scadenza ordinaria e neppure entro il termine di pagamento della rata successiva.

Esempio

- Piano di dilazione in 8 rate. Scadenza della 4ª rata 16.10.2013.
- La 4ª rata non risulta pagata neppure entro la data di scadenza della 5ª rata, ossia il 16.01.2014.
- Si verifica, pertanto, la decadenza dal piano rateale.
- Il contribuente poteva essere ammesso alla rateazione effettuando il versamento della suddetta 4ª rata entro il 31.05.2016.
- A tal fine occorre compilare il Modello F24 utilizzando i medesimi codici tributo previsti per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.

IMPORTO DA VERSARE

- **Atto con oggetto solo imposte dirette**
 - Il contribuente deve versare, ai fini della riammissione, lo stesso **importo della rata** il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza.
- **Atto con oggetto anche altre imposte (IVA)**
 - Le somme dovute a titolo di **imposta** e relativi interessi corrispondono a quelle comprese nella rata, a suo tempo non versata, al netto degli importi dovuti a titolo di IVA e relativi interessi.
 - Le somme dovute a titolo di **sanzione** si desumono anch’esse dall’importo delle sanzioni comprese nella rata, a suo tempo non versata, al netto della sanzione IVA.
 - Qualora nell’originario piano rateale le sanzioni siano state **cumulate in un unico codice tributo**, si rende necessario scorporare, in misura proporzionale, la quota parte di sanzione relativa all’IVA e provvedere al versamento della differenza.
 - Per la quantificazione delle somme dovute a titolo di **interessi di rateazione**, il contribuente deve fare riferimento agli interessi di rateazione compresi nella rata, a suo tempo non versata, commisurati ai tributi e alle sanzioni (determinati come descritto ai precedenti punti).
 - Sarà cura dell’Ufficio, in sede di predisposizione del nuovo piano di rateazione, calcolare gli interessi di rateazione dovuti su tali somme per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata (nell’esempio 16.10.2013) e quella di effettuazione del pagamento (nell’esempio 31.05.2016).
- **Errore scusabile**
 - In presenza di errore scusabile, nel calcolo dell’importo versato a titolo di prima rata scaduta dell’originario piano rateale (riguardante, ad esempio, l’importo della sanzione dovuta), l’Ufficio potrà ritenere valido il pagamento e provvedere al recupero della differenza dovuta in sede di predisposizione del nuovo piano rateale.

MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI RIAMMISSIONE

- Decadenza per versamento tardivo (oltre il termine di scadenza della rata successiva).
 - Il contribuente manifesta la volontà di essere riammesso alla rateazione **versando la prima delle rate** effettivamente **non versate**.
- Decadenza a seguito di versamento carente.
 - Il contribuente manifesta la volontà di essere riammesso alla rateazione mediante il **versamento della differenza dovuta** ai fini delle imposte dirette, in tal modo integrando il versamento carente.

**TRASMISSIONE
ALL'UFFICIO
DELLA QUIETANZA
DI VERSAMENTO**

- **Termine**
 - Effettuato il versamento della prima delle rate scadute, il contribuente è tenuto a trasmettere all'Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento **nei 10 giorni successivi**.
- **Modalità**
 - La trasmissione può avvenire esclusivamente mediante:
 - .. consegna diretta presso l'Ufficio;
 - .. posta elettronica ordinaria o certificata.
- **Validità del procedimento**
 - Il mancato rispetto di tale adempimento **non rileva ai fini della validità** del procedimento; l'acquisizione della quietanza è, tuttavia, indispensabile affinché l'Ufficio possa individuare agevolmente il pagamento e quindi attivare con tempestività l'iter procedimentale per la sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo nonché per la rielaborazione del piano di ammortamento e la relativa consegna al contribuente in tempo utile per il versamento della rata successiva.

**SOSPENSIONE
DEI CARICHI
EVENTUALMENTE
ISCRITTI A RUOLO**

- **Procedura**
 - Ricevuta la quietanza di versamento, l'Ufficio prende atto della volontà del contribuente di proseguire nel pagamento rateale e procede alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973.
- **Oggetto**
 - La sospensione disposta dall'Ufficio sarà limitata ai carichi iscritti a ruolo e **non ancora riscossi**, relativi alle **imposte dirette** e ai connessi **interessi e sanzioni**.
 - Sarà oggetto di sospensione anche la quota parte della **sanzione aggiuntiva** (art. 13 D.Lgs. 471/1997) applicata, a seguito della decadenza, sul residuo importo dovuto a titolo di imposte dirette.
 - Posto che la riammissione è possibile anche nel caso in cui il contribuente sia stato ammesso dall'Agente della riscossione al pagamento rateale, la sospensione riguarderà anche le partite di ruolo oggetto della predetta rateazione, limitatamente agli importi dovuti a titolo di imposte dirette e relativi accessori.
- **Somme da iscrivere a ruolo**
 - Se al momento della ricezione della quietanza di versamento da parte del contribuente ai fini della riammissione, l'Ufficio non ha ancora posto in essere gli adempimenti finalizzati al recupero delle somme dovute a seguito della decadenza, quest'ultimo deve verificare lo stato della riscossione degli atti interessati per i quali il debitore ha manifestato la volontà di essere rimesso alla rateazione.
 - Adesione a un avviso di accertamento, a un processo verbale di constatazione oppure ad un invito a comparire: se si è verificata la decadenza dalla rateazione e gli importi residui non sono ancora stati iscritti a ruolo, l'Ufficio procederà all'iscrizione a ruolo delle **sole somme dovute a titolo di IVA**, della relativa quota parte di **sanzione** irrogata nell'avviso di accertamento e degli **interessi** nonché della relativa **sanzione aggiuntiva**.
 - In caso di acquiescenza ad accertamento c.d. esecutivo, se si è verificata la decadenza dalla rateazione e l'Ufficio ha già notificato l'atto di intimazione ma, in assenza di pagamento, non ha ancora proceduto all'affidamento del carico, procederà all'affidamento del carico limitatamente alle **sole imposte indirette**, della **relativa quota parte di sanzione** irrogata nell'avviso di accertamento e degli **interessi** nonché della relativa **sanzione aggiuntiva**.

**ELABORAZIONE
DEL NUOVO PIANO
DI AMMORTAMENTO**

- **Ricalcolo**
 - L'ufficio competente, dopo aver sospeso i carichi eventualmente iscritti a ruolo, ricalcola le rate dovute **tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati**, anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione.
 - Tiene conto, pertanto, delle rate ancora dovute in base all'originario piano di ammortamento ed elabora un nuovo piano rateale da fornire al contribuente con il prospetto degli importi da versare.
- **Comunicazione al contribuente**
 - Il prospetto del piano di ammortamento del debito deve essere portato a conoscenza del debitore secondo una delle seguenti modalità:
 - .. raccomandata con avviso di ricevimento;
 - .. posta elettronica ordinaria o certificata qualora il contribuente abbia utilizzato lo stesso mezzo per la trasmissione della quietanza di pagamento della 1ª rata, ovvero ne faccia altrimenti espressa richiesta.

Tavola

Elaborazione del nuovo piano rateale

RICALCOLO DELLE RATE			
Numero delle rate	<p>Determinato in base al numero di rate non versate contemplate nel piano originario, con esclusione della rata versata per la riammissione alla rateazione.</p> <table border="1"> <tr> <td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Esempio</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> In presenza di un atto di adesione originariamente dilazionato in 12 rate trimestrali, per il quale il contribuente aveva versato solo 3 rate (non effettuando, quindi, il versamento relativo alla 4ª rata neppure entro la scadenza della 5ª rata), la decadenza è intervenuta in corrispondenza della 4ª rata. Ne deriva che il contribuente, ai fini della riammissione, deve versare la suddetta 4ª rata entro il 31.05.2016 e il nuovo piano rateale sarà fissato in n. 8 rate trimestrali. </td> </tr> </table>	Esempio	<ul style="list-style-type: none"> In presenza di un atto di adesione originariamente dilazionato in 12 rate trimestrali, per il quale il contribuente aveva versato solo 3 rate (non effettuando, quindi, il versamento relativo alla 4ª rata neppure entro la scadenza della 5ª rata), la decadenza è intervenuta in corrispondenza della 4ª rata. Ne deriva che il contribuente, ai fini della riammissione, deve versare la suddetta 4ª rata entro il 31.05.2016 e il nuovo piano rateale sarà fissato in n. 8 rate trimestrali.
Esempio	<ul style="list-style-type: none"> In presenza di un atto di adesione originariamente dilazionato in 12 rate trimestrali, per il quale il contribuente aveva versato solo 3 rate (non effettuando, quindi, il versamento relativo alla 4ª rata neppure entro la scadenza della 5ª rata), la decadenza è intervenuta in corrispondenza della 4ª rata. Ne deriva che il contribuente, ai fini della riammissione, deve versare la suddetta 4ª rata entro il 31.05.2016 e il nuovo piano rateale sarà fissato in n. 8 rate trimestrali. 		
Importo di ciascuna rata	Nel nuovo piano di rateazione sono indicati gli importi ancora dovuti in base al piano originario relativamente alle imposte dirette, ai relativi interessi nonché alle sanzioni, nella quota di pertinenza delle maggiori imposte dirette.		
Interessi di rateazione	<ul style="list-style-type: none"> Sull'importo delle nuove rate sono dovuti gli interessi di rateazione, calcolati al tasso legale dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento della 1ª rata del piano rateale originario fino al termine di scadenza di ciascuna rata. Il tasso di interesse legale da considerare è quello applicato al momento del pagamento della 1ª rata che ha determinato la definizione dell'atto, a prescindere da eventuali modifiche intervenute in pendenza dei termini per il versamento delle rate successive. 		
Data di scadenza delle rate	<p>La data del versamento eseguito ai fini della riammissione costituisce la data di riferimento per il computo del termine trimestrale utile ai fini del pagamento delle rate successive.</p> <table border="1"> <tr> <td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Esempio</td> <td>Nel caso in cui il suddetto versamento sia effettuato il 12.05.2016, le rate del nuovo piano rateale scadranno il 12.08.2016, il 12.12.2016, e così via.</td> </tr> </table>	Esempio	Nel caso in cui il suddetto versamento sia effettuato il 12.05.2016, le rate del nuovo piano rateale scadranno il 12.08.2016, il 12.12.2016, e così via.
Esempio	Nel caso in cui il suddetto versamento sia effettuato il 12.05.2016, le rate del nuovo piano rateale scadranno il 12.08.2016, il 12.12.2016, e così via.		
SCOMPUTO DEI VERSAMENTI GIÀ EFFETTUATI DAL CONTRIBUENTE			
Scomputo	<p>Effettuato il ricalcolo delle rate, l'Ufficio scompota eventuali pagamenti eseguiti dal contribuente, imputandoli alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione.</p> <table border="1"> <tr> <td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"></td> <td>Qualora il contribuente abbia già eseguito dei pagamenti, l'Ufficio riconosce a scomputo del dovuto quanto già pagato a titolo di imposte dirette, sanzioni ed interessi, fermo restando che non si procederà al rimborso di eventuali eccedenze rispetto all'ammontare ricalcolato.</td> </tr> </table>		Qualora il contribuente abbia già eseguito dei pagamenti, l'Ufficio riconosce a scomputo del dovuto quanto già pagato a titolo di imposte dirette, sanzioni ed interessi, fermo restando che non si procederà al rimborso di eventuali eccedenze rispetto all'ammontare ricalcolato.
	Qualora il contribuente abbia già eseguito dei pagamenti, l'Ufficio riconosce a scomputo del dovuto quanto già pagato a titolo di imposte dirette, sanzioni ed interessi, fermo restando che non si procederà al rimborso di eventuali eccedenze rispetto all'ammontare ricalcolato.		
Imposte ed interessi	Sono scomputati gli importi riscossi a titolo di imposte ed interessi.		
Sanzioni	Sono scomputati gli importi riscossi a titolo di sanzioni, fermo restando che, ove le sanzioni relative alle varie imposte siano state cumulate in un unico codice tributo comprensivo anche dell'IVA, gli importi riscossi restano imputati a sanzione IVA e solo l'eventuale eccedenza versata andrà a scomputo delle sanzioni relative alle imposte dirette.		
Sanzione aggiuntiva per decadenza rateazione	<ul style="list-style-type: none"> La sanzione aggiuntiva non è applicabile alle rateazioni riammesse, tenuto conto che la finalità della norma è quella di ripristinare l'originario piano di ammortamento consentendo al contribuente di riprendere il pagamento delle rate come se la decadenza non si fosse mai verificata (resta invece dovuta la sanzione commisurata all'IVA). Ciò posto, atteso che gli importi dovuti a titolo di sanzione aggiuntiva sono sommati in un'unica voce per IRPEF-IRES-IVA mentre sono quantificati singolarmente per IRAP, addizionale Comunale IRPEF e addizionale regionale IRPEF e che il nuovo piano di ammortamento non contempla la sanzione aggiuntiva, si procede come segue: <ul style="list-style-type: none"> qualora l'atto definito per adesione o acquiescenza abbia avuto ad oggetto le sole imposte dirette, gli importi riscossi a titolo di sanzione aggiuntiva IRPEF-IRES, IRAP, addizionale comunale IRPEF e addizionale regionale IRPEF dovranno essere prioritariamente a scomputo delle sanzioni dovute relativamente a ciascuna delle predette imposte e, per l'eccedenza, a scomputo delle stesse imposte e dei relativi interessi; qualora, invece, l'atto definito per adesione o acquiescenza abbia riguardato anche l'IVA, fermo restando quanto sopra detto con riguardo a IRAP, addizionale Comunale IRPEF e addizionale Regionale IRPEF, gli importi riscossi cumulativamente a titolo di sanzione aggiuntiva IRPEF-IRES-IVA restano imputati a titolo di sanzione aggiuntiva IVA; e solo l'eventuale eccedenza sarà a scomputata dalle sanzioni dovute ai fini IRPEF-IRES. 		
Interessi di mora e di rateazione	L'importo riscosso a titolo di interessi di mora e di rateazione, commisurato alle imposte dirette, è scomputato dagli interessi dovuti in base al nuovo piano.		
Aggio e altre somme dovute all'Agente della riscossione	Tali somme non sono scomputabili, trattandosi di oneri connessi all'attività di riscossione coattiva effettivamente svolta dall'Agente.		